

... dubbi di natura ermeneutica (?) questa Amministrazione ha ritenuto razionale e funzionale fornire con la presente nota - circolare il proprio contributo ad una corretta interpretazione della nuova declaratoria mansionistica".

In realtà il Ministero, costretto dalla pioggia di quesiti pervenuti da tutte le corti d'appello, ha tentato delle soluzioni che fossero, per le sole esigenze di questo Ministero, di miglior funzionalità. Così, circa la "presunta "deminutio" ... delle competenze già attribuite alla figura del cancelliere posizione economica B3 dal CCI del 5.4.2000" (v. ancora l'ultima nota citata), con ragionamento del tutto approssimativo ed apodittico -, il Ministero sostiene che la declaratoria attribuirebbe al cancelliere ex B3 tutti gli atti di pertinenza del cancelliere (tutti quali??) meno quelli riservati al funzionario giudiziario, ex C1. Il Ministero omette di ricordare, però, che al funzionario giudiziario ex C1 sono conferiti letteralmente (v. mansionario) "tutti gli atti attribuiti al cancelliere" ed in particolare quelli che non si esplicitano nella mera assistenza al magistrato. Invece, il cancelliere ex B3/B3S, nella lettura del nuovo mansionario, è espressamente destinatario delle sole funzioni di assistenza al magistrato.

Né il Ministero chiarisce, in meri termini di ermeneutica contrattuale, per quale motivo il cancelliere ex B3/B3S dovrebbe continuare a svolgere tutte le precedenti mansioni ed assumersene la responsabilità, senza esserne retribuito, nonostante che nel mansionario: a) sono stati appositamente ed espressamente eliminati tutti i compiti prima puntualmente attribuiti al cancelliere ex B3/B3S (eliminazione che ex art. 1362 ss. deve significare, *in primis*, l'intenzione di sgravare tali lavoratori del relativo carico di lavoro e delle relative responsabilità, e che costituisce demansionamento), b) non è

consequentemente riconosciuto all'ex B3/B3S il relativo vantaggio economico, e, c) è stata esclusa la progressione verticale verso la 3^o Area.

È chiaro, invece, che se per il cancelliere ex B3/B3S è previsto uno stipendio di euro 17.929 per svolgere solo le funzioni di assistenza al magistrato (come da mansionario), allora per svolgere anche tutte le altre funzioni egli deve essere conseguentemente retribuito con importo maggiore. Non ha nessun senso né fondamento sinallagmatico prevedere un mansionario che comporti la riduzione delle attività, con conseguente mancato accrescimento dello stipendio, e poi pretendere che a pari importo siano svolte mansioni ulteriori. A prescindere, infatti, da eventuali ricorsi ex art. 2103 c.c. e 52 T.U.P.I., una siffatta interpretazione non farebbe che confermare l'intrinseca contraddittorietà del CCI e del relativo mansionario e l'impossibilità di ovviarvi con adeguamenti imposti dal datore di lavoro in via di mero fatto o con atti unilaterali (note e circolari) che altro non rappresentano se non abuso di supremazia datoriale ed erariale.

Offriamo quindi alla valutazione di questo Giudice altre note di Dirigenti interessati da analoghi quesiti, i quali, nell'assoluta indeterminatezza ed opinabilità della definizione delle mansioni, hanno adottato le espressioni più varie, anche di gattopardesco sentore, sempre in quanto trovatisi costretti a risolvere in via di fatto le incredibili aporie del nuovo ordinamento professionale.

Così il Dirigente della Procura della Repubblica di Milano, con nota 5.11.2010 (all. 14), dichiara che *"Il dubbio [se il cancelliere possa o debba continuare a svolgere tutte le incombenze riservate dalla legge al "cancelliere", ndr] deve essere assolutamente fugato perché, se così non fosse, si avrebbero conseguenze drammatiche dal punto di vista organizzativo e funzionale, e non potrebbe conciliarsi con tutte quelle attività che i codici, le*

regolamenti hanno attribuito alla competenza del cancelliere... Si consacrerrebbe
invece un vero demansionamento della qualifica. Non a caso il profilo del cancelliere ha
mantenuto nel nuovo contratto la stessa denominazione...". Egli così conferma che il
nuovo mansionario in effetti **demansiona** il cancelliere B3/B3S e si risolve
anche, in violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 L. n. 241/1990, nel caos
funzionale degli uffici giudiziari.

Nello stesso senso, della necessaria **forzatura interpretativa** del resto in esame, a
scapito della categoria dei ricorrenti, la nota del Dirigente della Cassazione (all.
15), in data 6.10.2010, che osserva che il "nomen di cancelliere" dato al B3/B3S, "non
avrebbe senso se la figura venisse svincolata dai suoi propri compiti e funzioni".

Il Presidente del Tribunale di Sondrio, con ordine di servizio n. 18 del 17.9.2010
(All. 16), nel dare atto delle problematiche insorte negli uffici giudiziari presieduti
da Lui e da altri, oggetto del presente ricorso, dichiara che "le opzioni interpretative
conservative secondo le quali il cancelliere continua ad operare esattamente come già faceva prima
del nuovo CCI, appaiono di gran lunga le più funzionali e rispettose delle complesse esigenze del
settore giudiziario".

Detto ultimo interprete, non a caso **si appella espressamente a criteri di
funzionalità e di esigenze del settore, e non a diritto**, e ad esigenze della
categoria e dei lavoratori ricorrenti. Egli così osserva, inoltre, che diversamente
opinando, e cioè attuando quella che è "formulazione lessicale del contratto integrativo
avente valenza prescrittiva normativa minore, nei limiti della delega del CCNI", i cancellieri
ex B3/B3S risulterebbero senz'altro **demansionati**.

È quindi evidente che il CCNI qui impugnato è viziato e nullo, come si illustrerà
meglio in diritto, e che solo l'interpretazione "conservativa" del tutto unilaterale,
provvisoria, apodittica, consente alla PA di mantenere - a danno dei ricorrenti -

formalmente demansionati, sostanzialmente adibiti a mansioni superiori, a suon di circolari e oo.dd.ss., ai quali Essi non possono opporsi) il funzionamento degli uffici. Inoltre, lo stesso Presidente del Tribunale di Sondrio sottolinea, nel paragrafo relativo al funzionario giudiziario, che a fronte della parziale (e forzata) sosposizione delle mansioni di quest'ultimo con quelle del cancelliere "i minori posti indicati nel CCNI 2010 non hanno, quindi, affatto risolto le problematiche determinate dalle figure professionali che il precedente CCNI aveva collocato su due Aree".

Osserva infine, lo stesso Presidente, con ciò esonerandoci da ulteriore prova, in considerazione del valore generale della sua testimonianza, che molti cancellieri ex B3/B3S rivestono la funzione apicale amministrativa dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Non si comprende quindi in cosa si estrinsecerebbe l'assoluta esclusione del cancelliere ex B3/B3S dalle mansioni direttive proprie dell'ex cancelliere C1, se non nell'ennesima forzatura del Ministero "pro domo sua".

Questa congerie di abusi, illogicità ed aporie sarebbe stata evitata ove nel ridisegnare la figura del cancelliere fossero state attuate, o meglio fossero state precedentemente completate, le già previste "procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNI, del 16 febbraio 1999 ... secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa", procedure che sono incompatibili e formalmente superflue rispetto al nuovo Ordinamento Professionale, avendo previsto invece il CCNI 29.7.2010 mere ed automatiche progressioni economiche.

Così il personale interessato ha definitivamente perduto la possibilità di partecipare a tali procedure ed avanzare nella realizzazione delle legittime

di carriera. Al contrario, all'art. 16, quinto comma, il CCI stabilisce che
i dipendenti già in servizio sono inquadrati nei profili secondo le congruenze indicate nella
tabella dei nuovi profili, **mantenendo la fascia economica**, come da tabella di
inquadramento allegata al CCNL...".

Inoltre, per effetto di imposizione unilaterale del Ministero (attraverso la
rappresentanza di sindacati non maggioritari) e con gravissimo pregiudizio (per i
ricorrenti) professionale e curriculare, nonché con danno patrimoniale non
inferiore alla differenza stipendiale con i funzionari giudiziari, pari a circa 1.600
euro/anno (2630 euro circa al lordo di imposte, accessori ed indennità).

Importo che viceversa, ove corrisposto, avrebbe rappresentato, per i ricorrenti, il
giusto riconoscimento delle attività svolte e l'adeguamento ai livelli stipendiali
degli altri dipendenti pubblici e dello stesso Ministero (dipartimenti
dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e degli archivi notari).

Inoltre, dopo delle riqualificazioni giuridiche, le eventuali successive progressioni
economiche avrebbero consentito a tali lavoratori, partendo da posizione F3 di
terza area, di pervenire a posizione economica F4, sempre di terza area, con
ulteriore guadagno annuo lordo di 820 euro circa, per un aumento retributivo
complessivo, per ciascun ex cancelliere B3, di circa € 3.450. E poiché i cancellieri
ex B3 sono circa 6.800 unità, rileva con tutta evidenza che l'illegittimo operato,
consente al Ministero della Giustizia di conseguire un minor esborso annuo di
ben oltre 23 milioni di euro. Stesso ragionamento, con ulteriore "risparmio" per il
Ministero vale per la categoria dei B3 Super.

E naturalmente, con ogni conseguenza anche di ordine previdenziale.

Si noti in ogni caso che il Ministero, dopo aver riqualificato i propri
dipendenti dei Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della

Il Ministro Minore diversi anni or sono, recentemente ha portato a termine
PER I PROPRI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DEGLI
UFFICI NOTARILI (All. 17) procedure di riqualificazione giuridica ed
economica analoghe a quelle già menzionate a pag. 9, bandite con
DECRETO GG. 27 febbraio 2007 in forza del CCNL di primo grado vigente e
del CCNI integrativo 5.4.2000.

Queste riqualificazioni, quindi, non sono né materialmente né giuridicamente
impossibili, e quindi del tutto illegittimamente esse sono state negate ai soli
dipendenti del Ministero della Giustizia inquadrati nel Dipartimento di
appartenenza dei ricorrenti.

DIRITTO

**Violazione dei diritti soggettivi perfetti alla riqualificazione giuridica ed
alla ricomposizione del profilo unico nell'area professionale.**

Come sopra argomentato, gli odierni ricorrenti vantavano e vantano i seguenti
diritti:

-ex art. 5, co. 3 e 4, CCNL 2006/2009 del 14.9.2007: il diritto alla crescita
professionale ed economica da realizzare attraverso la valorizzazione delle
professionalità interne;

-ex art.6, co.6, predetto CCNL : il diritto ad un assetto classificatorio omogeneo
tra le diverse Amministrazioni del comparto;

-ex art. 6, co. 7, predetto CCNL : il diritto, avendone i requisiti, di effettuare
progressioni professionali all'interno del sistema classificatorio;

-ex art.6, co. 8, predetto CCNL : il diritto per gli appartenenti a ciascun profilo, in
relazione all'arricchimento professionale conseguito nello svolgimento della

attività, ad un sistema di progressioni economiche, da attuarsi mediante
l'istituzione di successive fasce retributive;

art. 8 co 2 lett. B e co. 3 ed ex art. 10 co. 6 predetto CCNL ed art. 22 C.C.I.
2000: il diritto all'accorpamento in unica area (superiore), da soddisfare anche
mediante apposite procedure di ricomposizione, dei profili professionali
caratterizzati da analogia e contiguità delle mansioni, mediante costituzione di un
profilo unico che ricomprende sia il profilo di base che quello o quelli più evoluti comunque
appartenenti ad una medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia
funzionaria". In tale profilo unico ogni dipendente mantiene, ad invarianza di spesa,
il trattamento economico complessivo in godimento e la professionalità acquisita,
mentre la posizione iniziale di accesso dall'esterno al profilo stesso coincide con
quella del profilo di base preso in considerazione nel processo di ricomposizione.
ex art. 10, comma 4, CCNL 14.9.2007 : il diritto al completamento delle
procedure di riqualificazione già avviate sulla base del precedente CCNL
del 16 febbraio 1999 e poi interrotte ed abbandonate dal Ministero.

Tali disposizioni, avendo peraltro avuto già principio di esecuzione (con il bando
delle procedure di riqualificazione) conferiscono ai ricorrenti i rispettivi diritti
soggettivi perfetti alle riqualificazioni giuridiche prima ed oltre che
economiche, secondo i principi di valorizzazione e tutela ivi espressamente
indicati, e comunque al mantenimento dell'unità del profilo
precedentemente ricoperto insieme con le altre figure professionali del
cancelliere e all'accorpamento in detto profilo unico.

Quindi, poiché l'accordo collettivo integrativo del 29.7.2010 determina la
sostanziale inattuazione dei menzionati articoli ed in particolare dell'art. 10,
commi 4 e 6 del CCNL 2006/2009, avendo causato e/o reso definitivo

...amento dell'obbligo di preventivo compimento delle procedure per
... delle superiori posizioni giuridiche ed economiche all'interno del
... sistema classificatorio, nonché della ricomposizione del profilo dell'ex
... B3/B3S nell'Area terza tutte le norme negoziali di tale C.C.I. che
... disciplinato l'inquadramento dei ricorrenti nelle nuove aree e profili sono
... radicale nullità per conflitto insanabile con i vincoli risultanti dal
... Collettivo Nazionale di I livello.

... rientrano certamente nel novero dei diritti già acquisiti al patrimonio
... ricorritori, in quanto tali **intangibili** (Cass. 16 marzo 1990, n. 2155)
... indipendentemente da qualunque, invero non potiore, rapporto di specialità tra
... contratto generale e contratto integrativo.

In particolare, l'abbandono delle riqualificazioni giuridiche da parte del Ministero
... per il solo personale giudiziario (DOG) e l'inquadramento in profilo professionale
... unico, in assenza quantomeno di preventivo completamento delle
... progressioni giuridiche ed economiche, sono atti che si risolvono in violazione di
... diritti soggettivi perfetti dei ricorrenti, e devono essere dichiarati nulli (Cass. civ.,
... sez. un., 17-04-2009, n. 9146), insieme con le previsioni del CCI 29.7.2010, nelle
... parti in cui queste definitivamente non prevedono le progressioni giuridiche dei
... ricorrenti, né la ricomposizione in unico profilo né la progressione alla I o II
... posizione economica di terza area.

Detta nullità è sancita anche a mente dell'art. 40, commi 3, 3bis e 3quinqes
... DI.gs 165/2001; gli ultimi due dei quali, in particolare, impongono alla
... contrattazione collettiva integrativa di svolgersi nei limiti e con i vincoli stabiliti
... dal contratto collettivo di livello superiore, vietando alla pubblica amministrazione
... di sottoscrivere contratti integrativi con questi contrastanti.

Infatti che il Contratto Collettivo nazionale di primo livello "costituisce una funzione organizzativa sovraordinata rispetto al contratto nazionale integrativo, che ha l'obbligo (e non l'opportunità) di attuare le previsioni" (Trib. Vibo Valentia, 16 giugno 2004, con riferimento espresso al CCNI Ministeri, in GC, 2006, I 208).

In quanto il contratto di primo livello riveste sia funzione ordinante, come strumento di gestione e controllo dei flussi finanziari, ovvero, più in generale, della spesa pubblica, sia funzione di contemperare, mediante l'azione autonoma della contrattazione, il necessario rispetto delle diversità delle pubbliche amministrazioni con l'esigenza di impedire (o almeno imbrare) nell'ambito dei singoli comparti pubblici, differenziazioni dei trattamenti economici e normativi "talmente da riportare in vita <<giungla>> di cui certo non si avverte oggi la necessità" (cfr. A. Visconti, *Contrattazione integrativa, nullità della clausola disforme e responsabilità "diffusa"*, in *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, 2007, pag. 868).

Il CCNI in esame - in modo del tutto contrastante con i limiti posti dalla legge e dallo stesso contratto di primo livello, sia nella sua prima versione (16.2.1999), art. 4, 20 e 25, sia quale risultante a seguito delle modifiche apportate dal CCNI 14.9.2007, art. 4 - prevede un nuovo ordinamento professionale, con il quale non si limita ad "incrementare la produttività e la qualità del servizio e ... [a] ... sostenere i processi di riorganizzazione" ma stravolge l'organizzazione stessa del ministero, peraltro in violazione della stessa riserva di legge di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001.

Le disposizioni contrastanti con la legge e con il contratto di primo livello, per il menzionato comma 3quinquies, sono nulle *in parte qua*, ai sensi dell'art. 1419 II comma c.c., e le clausole nulle devono essere sostituite da quelle poste nel CCNI, e violate dal contratto integrativo, ex art. 1339 c.c. (in termini, in dottrina, si veda, per tutti, R. Soloperto, *La contrattazione collettiva nazionale e integrativa (artt. 36 e 53-*

La nuova riforma del lavoro pubblico, a cura di M. Titaboschi, F. Verbaro, pag. 386 - 387 e pag. 400 - 402: con riferimento allo dell'ordinamento prima della riforma Brunetta, v. il già citato A. Visconti, 874, ove, citando conforme giurisprudenza -App. Milano 18 dicembre 2004, in LG, 2005, 698, e TAR Campania, sez. III, 10 maggio 2007 n. 7418- si precisa che in forza della già vigente sanzione ex art. 1421 "alla dichiarazione di nullità della clausola conseguono gli effetti propri. Inwando, ove possibile, applicazione diretta ed immediata la norma di primo livello".

Si chiede quindi che l'ill.mo Giudice constati e dichiari le lamentate nullità e condanni il Ministero della Giustizia a dar corso, almeno per i ricorrenti, alle procedure di riqualificazione giuridica e poi economica previste dall'art. 10 CCNL 14.9.2007 e alla conseguenziale ricomposizione del profilo.

**

Violazione del principio di parità di trattamento. Violazione dell'art. 6, co. 5, CCNL 2006/2009.

L'art. 45, comma secondo, del D.Lgs 165/2001 pone, come noto, l'obbligo di assicurare pari trattamento contrattuale a lavoratori che svolgono pari mansioni.

Appare appena il caso di ricordare che per costante giurisprudenza il principio di parità di trattamento opera anche nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva.

L'art. 52 prevede poi che il lavoratore svolga le mansioni per le quali è stato assunto e quelle immediatamente superiori, anche ove non formalmente o validamente conferite.

Il comma 5 del C.C.N.L. 2006/2009 specifica che ogni dipendente possa essere chiamato a svolgere, oltre alle proprie, le mansioni considerate professionalmente equivalenti purché all'interno dell'area.

Le note e le circolari menzionate in narrativa documentano, lo specifico intento di parte datoriale nel senso di considerare il nuovo mansionario "tamquam non esset" nella parte in cui sostanzialmente demanda al "funzionario giudiziario" il compimento di tutti gli atti propri del cancelliere e al "cancelliere" l'assistenza al magistrato, volendo invece utilizzare scambievolmente le due figure per l'adempimento delle medesime mansioni, con il limite (di fatto non rispettato) delle funzioni direttive, attribuite ai soli funzioni giudiziari.

E ciò in aperta violazione del principio "in claris non fit interpretatio", del principio di interpretazione letterale delle clausole nei limiti in cui questa non conduca risultati abnormi, il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole, del principio *ambiguitas contra stipulato rem*, del principio di buona fede; con violazione inoltre del menzionato art. 6 C.C.N.L. 2006/2009.

Si evince quindi da quanto qui dedotto e da quanto descritto in narrativa, che nella fattispecie si vuole attuare il nuovo ordinamento professionale da un lato interpretandolo secondo le convenienze dell'Amministrazione (interfunzionalità, per di più selvaggia, nonostante la contraria lettera del CCI) dall'altra, per quanto riguarda i profili retributivi, attenendosi rigidamente alla lettera del CCI stesso. CCI che quindi si risolve necessariamente, per i motivi evidenziati, nella grave discriminazione dei diritti dei ricorrenti rispetto a quelli dei colleghi degli altri Dipartimenti dello stesso Ministero, e, al contempo, nella violazione della più

Assicurare corrispondenza tra attività lavorativa e remunerazione, garantiti ex art. 3 e 36 cost. prima ed oltre che ex art. 45 e 52 D.Lgs. 165/2001.

Chiede, quindi, che l'Illustrissimo Giudice constati e dichiari la nullità del contratto collettivo nella parte in cui non riconosce ai ricorrenti il trattamento contrattuale ed economico già riconosciuto in favore dei funzionari giudiziari.

La subordine, demansionamento.

Abbiamo visto che gli odierni ricorrenti sono stati assunti per l'adempimento delle più ampie mansioni previste dal DPR 1984 e dal CCNI 5.4.2000, mentre oggi sono formalmente relegati, dal nuovo mansionario, e prescindendo dalle note e dagli oo.dd.ss. menzionati, assistenza del magistrato, e che, per questo, sono pagati molto meno dei funzionari giudiziari.

Le mansioni che fino a ieri, si ribadisce, erano INTERFUNGIBILMENTE svolte indifferentemente dagli odierni cancellieri, dagli odierni funzionari giudiziari e dagli odierni direttori amministrativi, gomito a gomito, sono ora sottratte sia agli ex B3/B3S sia, in gran parte, anche agli ex C2 (che sembrano aver proprio perso le qualifiche specialistiche del cancelliere) e conferite ai soli ex C1⁵.

Non è quindi contestabile la grave "*reformatio in peius*" della condizione giuridico-professionale dei ricorrenti risultante dall'accordo decentrato, che comporta la perdita della professionalità acquisita nel corso degli anni e la relegazione ad

⁵ Si rinvia alla lettura delle due note ministeriali concernenti la capacità del cancelliere B3 di svolgere le funzioni di segretario nelle sottocommissioni per gli Esami di avvocato: capacità ESCLUSIVA alla luce del C.C.I. 29.7.2010 (nota 7.4.2011, all. 18), quando precedentemente la stessa capacità era stata ammessa riscontrata, alla luce del contratto di 1° livello (nota 14.12.2001, all. 19). Allo stesso modo, con la circolare 31.1.2011 (all. 20) il Dirigente del Tribunale di Genova ha ridotto le precedenti mansioni del Cancelliere ex B3/B3S, sottraendogli in particolare il già proprio e remunerativo incarico di redazione di inventari per eredità vacanti, tutele e fallimenti, in quanto riservati dal nuovo C.C.I. al solo Funzionario Giudiziario ex C1, ciò in quanto tale attività non rientra nell'assistenza al magistrato che è ora il canone interpretativo delle nuove mansioni.

...tà ridotta per ambiti e responsabilità, con sostanziale illegittimo svuotamento delle caratteristiche fondamentali delle mansioni attribuite.

In alcuni casi le mansioni degli ex B3 vengono addirittura assimilate a quelle degli ex operatori giudiziari, attuali assistenti giudiziari, ai quali vengono conseguentemente negate le mansioni superiori (v. nota del Direttore Generale del Ministero convenuto, prot. 52/11 500/C - d.g. del 9 giugno 2011, all. 21).

Al contempo, rammentiamo che circolari e provvedimenti unilaterali menzionati in narrativa - oltre ad essere illegittimi per motivi già illustri, non hanno valore contrattuale né caratteristica di definitività, immutabilità, univocità (potendo in qualunque momento sopravvenire altra interpretazione di alcuno dei dirigenti dei vari Uffici).

La loro efficacia e la loro durata nel tempo sono quindi del tutto precarie, rimesse all'arbitrio momentaneo dei dirigenti da cui promanano e comunque inidonee a riconferire legittimamente e con valore contrattuale ai ricorrenti le mansioni tolte loro dal nuovo CCI (anche perché non conferiscono il relativo trattamento economico).

Di fatto, in assenza di tali circolari, la lettura del nuovo ordinamento professionale relegherebbe il cancelliere ex B3/B3S alla mera assistenza al magistrato. Al contrario, è principio ampiamente diffuso quello secondo il quale il datore di lavoro, nell'ambito dello "jus variandi", può destinare il lavoratore a svolgere nuove e differenti mansioni perché queste consentano al lavoratore "l'utilizzazione ovvero il perfezionamento e l'accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizia acquisite in fase pregressa del rapporto".

Come noto, se da un lato *"la ricondizione della disciplina del lavoro alle regole privatistiche del contratto e dell'autonomia privata collettiva, con conseguente devoluzione della giurisdizione*

... *pubblico ordinario, non elimina la perdurante particolarità del datore di lavoro pubblico che, pur limitato nella gestione degli strumenti tipici del rapporto di lavoro privato, per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro, resta pur sempre condizionato dai vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse*" (per tutte, v. Cass. Civ., Sez. Lav. 11.05.2010, n. 11405), al contrario tuttavia, il principio di equivalenza formale delle mansioni nel pubblico impiego *"non può essere ampliato ed estremizzato al punto da consentire sostanzialmente lo svuotamento pressoché totale dell'attività lavorativa"* (Cass. Civ., Sez. Lav. 21.05.2009, n. 11835).

La vigenza anche nel pubblico impiego del divieto di sottrazione lavoratore delle funzioni da svolgere preclude l'illimitato esercizio dello *"ius variandi"* tale da comportare il depauperamento della professionalità del lavoratore in pregiudizio, come nel caso de quo, anche della possibilità di incremento della crescita professionale (capacità ed attitudine) che va riconosciuta e garantita al lavoratore. La Corte Costituzionale con sentenza n. 113/2007, in lettura dell'art. 2103 c.c., comma 1, simmetrico per contenuti precettivi all'art. 52 D.Lgs. n. 165/2001, ha affermato la valenza costituzionale della norma dovendosi considerare che si tratta di una speciale prescrizione posta a protezione del lavoratore per preservarlo dai *"danni a quel complesso di capacità ed attitudini che viene definito con il termine di professionalità"*.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, peraltro, ha ripetutamente dichiarato il principio della nullità anche delle norme dei contratti collettivi ove eventualmente configgenti con il diritto del lavoratore a non subire demansionamento, la dequalificazione professionale e la lesione della

professionalità acquisita (Cass. 21 maggio 2009, n. 11835; 2 novembre 2005, n. 1212; 3 sett. 2002, n. 12821; 16 sett. 2004, n. 18719).

Per tale ultima considerazione il contestato demansionamento si configura illecito, in quanto, oltre che irragionevole e contrastante con l'esigenza pubblica del buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost., che la parte datoriale pubblica deve osservare, venendo la nuova declaratoria del profilo del cancelliere a precludere ai ricorrenti l'esercizio proprio delle mansioni necessarie al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità

Le superiori considerazioni non possono che confermare che si riscontrano, nel caso, anche violazione dei principi più generali sottostanti all'azione della pubblica amministrazione.

Gli immanenti principi di cui all'art. 97 cost. traggono infatti ingresso anche nella fattispecie giuslavoristica *de qua* non solo ai sensi dell'art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241, che come noto è norma di principio dell'ordinamento, ma anche ex art. 1 D.Lgs. 165/2001 (anch'essa norma di principio ex art. 117 cost.). E sono stati diffusamente illustrati i motivi di disparità, discriminazione, sproporzionalità ed anche diseconomicità (nel senso di non corretta quantificazione dell'onere economico che il Ministero dovrebbe sostenere per remunerare adeguatamente i ricorrenti) conseguenti all'applicazione del CCI 29.7.2010.

Motivi che da un lato hanno determinato, con il caos degli Uffici, la evidente violazione del principio di buon andamento e che, dall'altro, vietavano la stessa sottoscrizione del predetto CCI, e comunque l'applicazione del novellato

trattamento giuridico ed economico ai dipendenti, anche ai sensi della L. 4 marzo 2002, art. 5, lett. D ed F, e D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, artt. 23 e 24.

Queste norme, infatti, impongono alla pubblica amministrazione, e quindi anche al datore di lavoro pubblico nella sede della sottoscrizione dei contratti collettivi successivi all'entrata in vigore delle norme menzionate, di accordare progressioni giuridiche ed economiche in modo rispondente a criteri logici e conformi a buona fede ed imparzialità della P.A. Ciò che nel caso non ricorre, essendo stato fatto ai ricorrenti, mediante il CCNI in esame, la maggior parte del ben maggior vantaggio (anche) economico che essi avrebbero tratto dalle riqualificazioni previste ex art. 10 CCNI ed impedito dal CCNI; per esser poi restituita loro - tramite le insufficienti progressioni economiche - solo una grama parte degli importi dovuti.

Con tutti i conseguenti ulteriori motivi di nullità del contratto integrativo stesso e della mancata riqualificazione giuridico-economica.

Gli odierni ricorrenti, infine, e fermo quanto sopra dedotto ed eccepito, ritengono le norme del CCI impugnate a loro inopponibili e nulle anche per violazione dei diritti e delle prerogative sindacali.

Rammentiamo che espressamente l'art. 40, comma 3 D.Lgs 165/2001 dispone che la contrattazione collettiva disciplina in coerenza con il settore privato la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli dei contratti collettivi (cfr. T. Milano, 28-12-2007: Ai sensi dell'art. 40, 3° comma, d.leg. 30 marzo 2001 n. 165, un accordo decentrato difforme rispetto all'accordo stipulato in sede nazionale è da considerarsi nullo e non può essere applicato; nello stesso senso, T. Livorno, 04-05-2004; C. Stato, sez. VI, 26-05-1999, n. 667: La contrattazione decentrata in materia di pubblico impiego ha

esclusivamente applicativa o integrativa degli accordi nazionali, con la conseguenza che resta esclusa ogni possibilità di surretizia innovazione degli accordi stessi).

La conclamata violazione di legge, rende quindi nullo, e comunque inefficace, il CCI impugnato.

Come sopra accennato, il nuovo CCI è stato sottoscritto tra il Ministero e le sigle CGIL, UNSA e Federazione INTESA che non raggiungono i quorum di rappresentatività oggi normativamente posti dall'art. 43 comma 3 D.Lgs. 165/2001 ("le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito"). Le odierne firmatarie, infatti, non raggiungono nemmeno il 50% della media tra dato associativo e dato elettorale.

Si è verificata quindi la palese violazione della norma e della stessa ratio dell'art. 43 D.Lgs 165/2001, che impone alla parte datoriale l'obbligo di verificare preliminarmente la consistenza delle OO.SS, in prima attuazione del principio di maggioranza previsto dall'art. 39, comma 4, Cost. Né appare rilevante la circostanza che, nel caso, si tratti di contratto di secondo livello e non di primo: infatti sarebbe assurdo che il contratto integrativo potesse essere stipulato in contrasto con il contratto di primo livello, e per di più da soggetti diversi e non rappresentativi.

Tale violazione del criterio di rappresentatività rende il CCI quantomeno non vincolante nelle parti che si risolvono in lesione dei diritti dei dipendenti non iscritti alle OO.SS. firmatarie.

È noto, la necessità della rappresentatività dell'associazione (delle associazioni) che per i lavoratori addivene alla contrattazione collettiva è ed è sempre stata, in un ordinamento liberale e democratico, un dato irrinunciabile, prima ed indipendentemente dalla normazione dello stesso, nel nostro caso venuta ad opera del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Il controllo della rappresentatività delle OO.SS. mira a "dare maggiore legittimazione, anche da parte sindacale, ad un contratto collettivo che, seppur di diritto comune, è dotato di una efficacia rafforzata che discende direttamente dalla legge e ciò impone di verificare almeno che il consenso della parte sindacale ... provenga da una coalizione di sindacati espressiva di rappresentatività sufficiente" (M. D'Antona Lavoro pubblico e di diritto del lavoro, in *Lav pubbl. amm.*, 1998, I, 50)" (così G. Fiorillo, *Il lavoro pubblico - le fonti*, in *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, a cura di G. Santoro Passarelli, Ipsos 2009, pag. 1884).

Del resto, anche nel lavoro privato, che generalmente è improntato a tutele meno garantistiche per i lavoratori, e che comunque oggi funge da modello concorrente anche per il pubblico impiego privatizzato (art. 40, comma 3 D.Lgs 165/2001), "È valido l'accordo sindacale aziendale concluso con taluni dei (e non con tutti i) sindacati presenti in azienda, sempreché i sindacati sottoscrittori siano effettivamente rappresentativi del personale dell'azienda" (Cass. civ., sez. lav., 03-12-2001, n. 15254).

Infatti, si ritiene che le organizzazioni sindacali non sufficientemente rappresentative non siano in grado di concludere un contratto collettivo in senso proprio, ma solo un contratto atipico disciplinato in via generale dagli artt. 1321 e 1322 c.c., con applicazione, quindi, nei confronti dei soli iscritti alle associazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto (di diritto comune quindi e non *erga omnes*), "anche se le stesse norme del contratto collettivo possano trovare applicazione anche per i

... sottoscritti alla singola associazione, ove migliorativa e recepita per adesione e per relationem” (C. Consiglio di Stato, sez. VI, 8/06/2009 n. 3489).

La violazione del contratto di secondo livello ai danni di quello di primo livello non può esser validamente posta in essere ed attuata non solo in generale, ma, in particolare e soprattutto, ove al secondo livello non aderiscano i sindacati firmatari del primo livello.

Infatti, fermo che “Nel rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, il contrasto tra eventuali previsioni concorrenti può essere risolto in base ai principi di competenza e di specialità solo ove i contratti collettivi siano stipulati dai medesimi soggetti sindacali, non essendo in grado un contratto collettivo stipulato da un diverso soggetto sindacale di regolare gli effetti di altro contratto collettivo” (Trib. Roma 21 febbraio 1990), è altresì assodato che “... i principi di competenza e di specialità si prestano ad essere applicati solo nell'ipotesi in cui sia il Ccnl che il contratto collettivo aziendale promanino dagli stessi soggetti sindacali. Mentre nel caso” -analogo al presente- “in cui i soggetti stipulanti il contratto collettivo nazionale e quello aziendale siano differenti, si è stabilito che «la scelta tra l'una e l'altra delle due norme concorrenti e confliggenti ... è rimessa necessariamente all'autonomia negoziale individuale. Ma quest'ultima si trova, rispetto a ciascuna delle due contrattazioni in questione, nel rapporto regolato dall'art. 2077, sicché non può indirizzarsi verso la clausola più sfavorevole perché ciò comporterebbe una deroga peggiorativa ad una clausola collettiva di pari forza giuridica» (Trib. Roma 21 febbraio 1990).

Nello stesso senso, la più autorevole dottrina ribadisce, che “... nel caso in cui l'accordo aziendale peggiorativo sia stato sottoscritto da soggetti diversi da quelli che hanno siglato il contratto collettivo nazionale, la sua efficacia dovrebbe ritenersi circoscritta ai soli appartenenti alle associazioni firmatarie” (S. Bellomo, *Il contratto collettivo*, in *Diritto e*

processo del lavoro e della previdenza sociale, a cura di G. Santoro Passatelli, Ipsoa 2009, pag. 1417).

Quindi, il CCI deve comunque essere dichiarato inefficace nei confronti degli odierni ricorrenti, che vogliono l'applicazione del CCNI in essere e l'attuazione della riqualificazione giuridica ed economica e non accettano il nuovo profilo professionale che gli si vuole imporre, né ritengono sufficiente la progressione economica accordata rispetto agli importi ai quali avevano ed hanno diritto alla luce dell'obbligo di riqualificazione posto dal CCNI.

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati ricorrono alla S.V. Ill.ma affinché in accoglimento del presente ricorso, rigettata ogni contraria eccezione, domanda ed istanza, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettere prova per testi, con il Dirigente di questo Tribunale e con il Dirigente dell'Ufficio del Giudice di Pace di questo Comune sulla seguente circostanza:

"vero che prima della sottoscrizione del C.C.I. 29.7.2010 i cancellieri ex B3/B3S hanno sovente sostituito gli ex cancellieri C1 nelle funzioni loro proprie ed in particolare nella funzione apicale amministrativa dell'Ufficio del Giudice di Pace".

NEL MERITO,

piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito accettare e dichiarare
- che gli artt. 15 e 16, nonché allegato A del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 29 luglio 2010 -profilo del cancelliere- sono nulli, inefficaci, e comunque inopponibili ai ricorrenti, per contrarietà rispetto alla legge ed al vigente CCNI di primo livello e per violazione dei diritti soggettivi già acquisiti

- dai ricorrenti, con la conseguente nullità del decreto di inquadramento degli stessi nel profilo di Cancelliere;

- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti delle norme del CCNI del 29 luglio 2010 nella parte in cui non consentono la riqualificazione giuridico-professionale;

- accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto all'avvio o al completamento delle procedure di riqualificazione giuridica ed economica descritte in narrativa ed alla conseguente riqualificazione e,

per l'effetto,

condannare il Ministero della Giustizia a portare a compimento, nel termine che l'Il.mo Giudice del Lavoro adito riterrà congruo, le procedure di riqualificazione nei confronti dei ricorrenti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura e distrazione degli onorari e delle spese di lite in favore degli scriventi procuratori.

Per le comunicazioni ex art. 176, II co. c.p.c. e 2 D.P.R. 11/2/2005 n. 68 si indica
le PEC gemmasuraci@ordineavvocatiroma.it, polimeni@avvocaticc.legalmail.it;
..... fax n. 06 3235633

Si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminabile e di particolare importanza, si procede al versamento del contributo unificato per euro 225,00.

Si allegano in copia

1. C.C.N.I. 16.2.1999;
2. C.C.I. 5.4.2000;
3. Nota O.G. 17.4.2002;


4. D.P.R. 1219 prof. 176;
5. Stralcio memoria Avvocatura Distrettuale di Bari 2/3.10.2008;
6. Tribunale Venezia sentenza n. 890 del 31.10.2009;
7. Convocazione del 26.10.2006;
8. Documento "Proposta /Linee generali del progetto" del 26.10.2006;
9. Protocollo di intesa 9.11.2006;
10. C.C.N.L. 14.9.2007;
11. C.C.I. 29.7.2010;
12. Intesa Ministero Giustizia/OO.SS. del 15.12.2009;
13. Nota Ministero Giustizia 30.11.2010
14. Nota del Dirigente Tribunale di Milano 5.11.2010;
15. Nota del Dirigente Cassazione 12.10.2010;
16. Nota del Pres. Tribunale Sondrio 17.9.2010;
17. Verbale Ministero Giustizia Uff. centrale Archivi Notarili 28.9.2010;
18. Nota Ministero della Giustizia 7.4.2011;
19. Nota Ministero della Giustizia 14.12.2001;
20. Circolare del Dirigente Tribunale di Genova 31.3.2011
21. Nota DG 9.6.2011
22. Documenti di identità dei ricorrenti
23. Nota spese

Roma, 15 dicembre 2011.

Avv. Natale Polimeni



Avv. Gianna Suraci



Avv. Luigi Cabrel

